



COMUNE DI ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA,
PARRUCCHIERE, PARRUCCHIERE MISTO E
MESTIERI AFFINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 novembre 2003.

Arzene, 18.12.2003

IL SINDACO

(Riservato Enrico)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(MOLARO dott. Giandaniele)

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
ARTICOLO 2	<i>Autorizzazione amministrativa all'esercizio</i>
ARTICOLO 3	<i>Attività miste</i>
ARTICOLO 4	<i>Requisiti</i>
ARTICOLO 5	<i>Tipologia delle autorizzazioni</i>
ARTICOLO 6	<i>Semplificazione dei procedimenti autorizzativi</i>

TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 7	<i>Domanda di autorizzazione</i>
ARTICOLO 8	<i>Rilascio dell'autorizzazione</i>
ARTICOLO 9	<i>Superficie di esercizio</i>
ARTICOLO 10	<i>Inizio attività</i>
ARTICOLO 11	<i>Modifiche</i>
ARTICOLO 12	<i>Cessione azienda in gestione o proprietà</i>
ARTICOLO 13	<i>Trasferimento della sede</i>
ARTICOLO 14	<i>Cessazione dell'attività</i>
ARTICOLO 15	<i>Ricorsi</i>

TITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

CAPO I° ATTIVITA' DI ESTETISTA

ARTICOLO 16	<i>Accertamenti igienico-sanitari</i>
ARTICOLO 17	<i>Requisiti igienici e superfici minime dei locali</i>
ARTICOLO 18	<i>Norme generali di carattere igienico-sanitario</i>
ARTICOLO 19	<i>Esercizio dell'attività di vendita di prodotti cosmetici</i>
ARTICOLO 20	<i>Norme di sicurezza</i>

CAPO II° ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

ARTICOLO 21	<i>Accertamenti igienico-sanitari</i>
ARTICOLO 22	<i>Requisiti igienici e superfici minime dei locali</i>
ARTICOLO 23	<i>Norme generali di carattere igienico-sanitario</i>

TITOLO IV - ORARI E TARIFFE

ARTICOLO 24	<i>Orari e sospensione dell'attività</i>
ARTICOLO 25	<i>Tariffe</i>

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 26	<i>Controlli</i>
ARTICOLO 27	<i>Sanzioni amministrative</i>
ARTICOLO 28	<i>Abusivismo</i>
ARTICOLO 29	<i>Sospensione e revoca dell'autorizzazione</i>

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 30	<i>Attuali autorizzazioni</i>
ARTICOLO 31	<i>Abrogazione norme precedenti</i>

TITOLO VII - ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

ARTICOLO 32	<i>Esercizio attività di tatuaggio e piercing</i>
ARTICOLO 33	<i>Norme generali di carattere igienico-sanitario</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di estetista e parrucchiere misto sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle disposizioni della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 "Disciplina organica dell'artigianato" e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad es. in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore di soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.
3. Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad es. realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzano prestazioni applicative sulla persona.
4. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le attività di applicazione di trattamenti tricologici.

Articolo 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di estetista e/o parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio del competente ufficio comunale.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate sia in luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, se svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti devono possedere i requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di estetista e/o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche) salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.
4. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 3, della L.R. 12/2002.
5. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.
6. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
7. Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista o parrucchiere misto in forma artigiana devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e trasmettere al Comune il relativo certificato entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
8. Le imprese che non intendono svolgere le suddette attività in forma artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese, entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, ed indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
9. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente dette attività devono possedere la qualificazione professionale prevista dalla normativa regionale.

10. Agli esercenti attività di estetista o parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità del trattamento in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non è applicabile la disciplina del commercio prevista dalla Legge Regionale 8/1999.
11. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione all'A.I.A..

Articolo 3 – Attività miste

1. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di impresa esercitata nella medesima sede, purché sussistano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 10 della L.R. 12/2002.
3. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.
4. I parrucchieri possono avvalersi direttamente di familiari o dipendenti per lo svolgimento di sole prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, sempre che tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

Articolo 4 - Requisiti

1. L'autorizzazione per l'attività di estetista o parrucchiere misto è rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell'impresa individuale o società richiedente, dei seguenti requisiti:
 - a) possesso del requisito della qualificazione professionale ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002;
 - b) possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
 - c) sussistenza della superficie minima dei locali, di cui al successivo art. 9 del presente regolamento.

Articolo 5 - Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per le seguenti attività:
 - a) **ESTETISTA**: trattasi di attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti, escludendo le prestazioni dirette a finalità di carattere specificatamente ed esclusivamente terapeutico. Tale attività può essere svolta:
 - attuazione di tecniche manuali;
 - utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati in allegato A alla L.R. n. 12/2002;
 - con l'applicazione di prodotti cosmetici;Si ha attività di estetista anche con l'utilizzo di uno solo degli apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. n. 12/2002;

- b) **PARRUCCHIERE E PARRUCCHIERE MISTO**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su persone di sesso maschile o femminile, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba ed in particolare:
- taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Articolo 6 – Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

1. In attuazione dell'art. 20 della legge 241/90 e dell'art. 27 della L.R. 7/2000, si intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
2. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa in tutti i dati e documenti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio Comunale invita il richiedente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta di integrazione o regolarizzazione. Scaduto il predetto termine, senza riscontro, la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale e sarà conseguentemente archiviata.

TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 7 - Domanda di autorizzazione

1. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art. 10 della L.R. 12/2002, dal legale rappresentante della società. L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'A.I.A. entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R. 12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta. Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda e che dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale.
3. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista o parrucchiere misto va presentata su carta legale al competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza del richiedente;

- denominazione dell'impresa individuale o società che intende esercitare l'attività (Partita IVA, sede e domicilio);
 - precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
 - data in cui si presume di iniziare l'attività;
 - generalità dei soci e collaboratori familiari e dipendenti che esercitano professionalmente dette attività;
 - dichiarazione di possesso della qualificazione professionale del titolare, dei soci lavoranti, dei collaboratori o dei dipendenti, o del direttore dell'azienda;
 - dichiarazione di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.
4. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
- planimetria dei locali in scala 1/100 completa della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile nonché della disposizione delle attrezzature;
 - documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività o del direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società e certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA per le società non artigiane.
5. Nel caso siano richieste autorizzazioni congiunte devono essere indicati i responsabili qualificati di ogni settore in possesso dei requisiti professionali.

Articolo 8 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio previo accertamento della destinazione d'uso dei locali che può essere sia artigianale che commerciale, salvo in ogni caso la possibilità di svolgere l'attività nel domicilio, come previsto dall'art. 2, comma 3.
2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
3. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:
 - la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
 - l'Ufficio Tributi del Comune;
 - Azienda per i Servizi Sanitari.

Articolo 9 - Superficie di esercizio

1. Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.S.S. i locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:
 - a) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 5 (cinque) mq. per ogni posto di lavoro (o cabina), con un minimo di mq. 15 (quindici) nel caso di posto unico;
 - b) la superficie dei locali da adibire all'attività di parrucchiere misto, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro

locale accessorio, dovrà essere un minimo di 15 (quindici) mq. per il primo posto più 5 (cinque) per ogni posto di lavoro in più.

2. Nel caso l'attività di estetista venga svolta in maniera congiunta con l'attività di parrucchiere misto e nel medesimo locale, la superficie minima dovrà essere di almeno 10 (dieci) mq., da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

Articolo 10 - Inizio attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente Ufficio Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'atto, i seguenti documenti:
 - certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al Registro delle Imprese;
 - dichiarazione di inizio attività;
 - elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'esercizio dell'attività, validato dalla competente A.S.S.;
 - l'orario che intende adottare.
2. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dall'autorizzazione, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla contestazione a mezzo di raccomandata a/r da parte dell'Ufficio Comunale competente, il periodo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 11 - Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali o delle attrezzature, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia, dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Comunale competente, sentito il parere dell'A.S.S..

Articolo 12 - Cessione azienda in gestione o proprietà

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. La denuncia preventiva di inizio attività deve contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provata, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.
4. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente art. 11.
5. In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.
6. Il mancato adeguamento entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta di parte interessata e per ragioni oggettive di impossibilità ad adempiere entro il limite di tempo stabilito, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

7. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente articolo 8.

Articolo 13 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda all'Ufficio Comunale competente osservando le norme del presente Regolamento.
2. Non sono suscettibili di trasferimento all'esterno delle sedi originarie le attività svolte nei locali di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 14 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro 90 (novanta) giorni.
2. Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare al competente Ufficio Comunale le autorizzazioni rilasciate.
3. La cessione dell'azienda, a qualunque titolo avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. 12/2002.
4. Il subentrante dovrà produrre richiesta di autorizzazione in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione. Il subentrante deve allegare alla domanda copia dell'atto di cessione dell'azienda.

Articolo 15 - Ricorsi

1. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990, di sospensione e di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971, o al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

TITOLO III - NORME IGIENICO - SANITARIE

CAPO I°- ATTIVITA' DI ESTETISTA

Articolo 16 - Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonché, dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale".

Articolo 17 - Requisiti igienici e superfici minime dei locali

1. Fermo restando le norme previste in materia di igiene dai regolamenti comunali, le indicazioni operative emanate dall'A.S.S. n. 6, nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire

all'attività di estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore ai mt. 3 (tre). Deroghe motivate riguardo l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" alla quale vanno direttamente richieste;
- b) areazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi del volume d'aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) illuminazione dei locali diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- d) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con esclusione dei vani destinati ad ingresso, servizi igienici, ripostigli, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, deve essere di almeno 5 (cinque) mq. per ogni posto di lavoro (cabina) con un minimo di mq. 15 (quindici) per il primo posto di lavoro.
Qualora l'attività di estetista venga svolta presso un parrucchiere misto, la superficie minima dovrà essere di almeno mq. 10 (dieci), da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività per la vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto;
- e) pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- f) lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- g) gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- h) idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- j) le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e dal collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza di mt. 2 (due) dal pavimento e dotata di lavapiedi con acqua calda e fredda fisso;
- k) all'interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati ad uso spogliatoi per il personale addetto e di un ripostiglio per i materiali di pulizie ed i rifiuti;
- l) il limite di superficie di cui alla lettera d) del presente articolo, non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 12 del 22 aprile 2002, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla Legge 09.01.1989 n.13 e successivo D.M. 14.06.1989 n. 236 sui portatori di handicap;
- n) a norma del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e succ. modd. ed int., le attività artigianali di estetista devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antibagno munito di lavabo con rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere, qualora il numero tra personale addetto e pubblico (inteso come potenzialità massima dell'esercizio) sia inferiore alle 10 (dieci) unità; nel caso in cui detto numero superi le 10 unità, deve essere prevista la realizzazione di almeno 2 (due) servizi igienici, divisi per sesso.

Quando all'interno dell'esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso di spogliatoio.

Articolo 18 – Norme generali di carattere igienico-sanitario

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.
2. Devono inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che la A.S.S. n. 6 competente per territorio impartirà di volta in volta;
 - b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S.; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante, del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
 - c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;
 - d) per spargere il talco si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore (non adoperare piumini o preparati essicatori).
 - e) eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
 - f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
 - g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
 - h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili dovrà essere evitato che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;
 - i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita;
 - j) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture ed altri prodotti cosmetici;
3. Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico-sanitari dei locali eventualmente contenuti nei regolamenti comunali di igiene e le indicazioni emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente.

Articolo 19 - Esercizio dell'attività di vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non è applicabile la disciplina del commercio prevista dalla Legge Regionale 8/1999.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della succitata legge alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che i locali siano adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento e che i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività siano in possesso della qualificazione di cui all'art. 26 della L.R. n. 12/2002 e osservino il disposto dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 12/2002.
3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo all'iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane.

Articolo 20 – Norme di sicurezza

1. Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme C.E.I. e, comunque, dalla Legge 05.03.1990 n. 46 e dal relativo decreto di attuazione n. 447 del 06.12.1991.
2. Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme C.E.I. e al D.P.R. N. 547/55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.
3. Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del D.lgs n. 626 del 19.09.1994 e sue modificazioni ed integrazioni.

CAPO II° - ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE

Articolo 21 – Accertamenti igienico sanitari:

1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6.

Articolo 22 – Requisiti igienici e superfici minime dei locali

1. L'attività di parrucchiere disciplinata nel presente regolamento deve essere svolta in locali separati da altre attività.
2. Quando le attività sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, i locali devono avere le stesse caratteristiche di seguito indicate e comunque devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione da un locale di disimpegno e dotati di accesso indipendente dall'esterno.
3. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di parrucchiere devono avere una superficie minima di mq. 15 per il primo posto più mq. 5 per ogni posto di lavoro in più calcolata al netto delle superfici dei servizi igienici e dell'antibagno, ripostigli, sala di attesa, ecc., e devono rispondere alle seguenti condizioni:
 - a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore a mt. 3 (tre), areazione naturale pari a 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno n. 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo-freddo), illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento. D deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;
 - b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfezione complete;
 - c) le pareti fino all'altezza di mt. 2 devono essere rivestite di materiale liscio lavabile;
 - d) il locale deve essere fornito di acqua corrente e di lavabi fissi;
 - e) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento e dotato di un lavapiedi fisso;
 - f) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta di rifiuti prodotti;
 - g) l'esercizio dovrà essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;

- h) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti di arredo, ad uso spogliatoi per il personale addetto e ad uso ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuto;
- i) per le nuove attività comprese quelle trasferite che si insediano in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, i locali dovranno essere realizzati secondo le norme previste dalla legge n. 13/89 e successive modifiche D.M. 14.06.1989 n. 236 (art. 5.5-visitabilità o adattabilità) relativi al superamento delle barriere architettoniche;
- j) a norma del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e succ. modd. ed int., le attività artigianali di parrucchiere devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antibagno munito di lavabo con rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Tutte le altre attività di parrucchiere misto, a prescindere dal numero dei dipendenti, devono prevedere servizi igienici, suddivisi per sesso;
- k) gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo le norme CEI e L. 46/90;
- l) i locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori.

Articolo 23 – Norme generali di carattere igienico-sanitario

1. Nell'esercizio dell'attività disciplinata dal presente capo, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) i locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari competente territorialmente impartirà di volta in volta;
 - b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S.; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
 - c) dopo la rasatura della barba deve essere data al cliente la possibilità di lavarsi con acqua corrente e la superficie rasata deve essere disinfettata con idonei preparati;
 - d) per spargere talco si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore (non adoperare piumini o preparati essiccatori). Le spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio.
 - e) nei sedili provvisti di poggia testa si dovrà provvedere per ogni cliente alla sostituzione del telo o della carta;
 - f) tinture, fissatori ed altri preparati simili non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal DM 18.06.1976 e successive modifiche ed alle direttive UE;
 - g) qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
 - h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;
 - i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) di colore chiaro, pulita ed essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
 - j) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti casi di tigna, pediculosi o scabbia dei quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture ed altri prodotti di cosmesi.

TITOLO IV - ORARI E TARIFFE

Articolo 24 – Orari e sospensione dell'attività

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato all'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso. Nell'eventualità della chiusura pomeridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.
4. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.
5. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al comma 4 e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.
6. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al comma 5 e fino ad un massimo di 12 mesi è soggetta ad autorizzazione del Comune verificate le causa di forza maggiore o altri giustificati motivi che impediscono l'esercizio dell'attività.
7. Per la sospensione dell'attività prevista al comma precedente l'interessato deve presentare domanda scritta al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.
8. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 6, senza la ripresa dell'attività, l'autorizzazione all'esercizio di estetista o parrucchiere misto deve ritenersi decaduta.

Articolo 25 - Tariffe

1. Le tariffe professionali praticate devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 26 - Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica ed il personale di vigilanza igienico sanitaria dell'A.S.S. incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 27 – Sanzioni amministrative

1. E' considerata attività artigianale abusiva quella esercitata in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nel termine di trenta giorni, come disposto dall'art. 14, comma 1 della L.R. n. 12/2002.

2. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche o da imprese e da enti associati diversi da quelli iscritti all'AIA per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00 salvo modifiche apportate dalla Regione FVG.
4. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2, qualora vengano rilevate dalla Commissione provinciale per l'artigianato, vengono comunicate al Comune competente per territorio al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa, il Comune provvede all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro 90 (novanta) giorni dalla segnalazione alla Commissione provinciale per l'artigianato.
5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 14 comma 1 della L.R. 12/2002, rispetto del termine di 30 (trenta) giorni, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258,00 a euro 1.291,00. Si applica la disposizione di cui al comma 4.
6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 6 della L.R. n. 12/2002, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258,00 a euro 1.291,00; si applica la disposizione di cui al comma 4.
7. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza della prescritta autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento e nella L.R. n. 12/2002 si applica la Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Articolo 28 - Abusivismo

1. Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi 10 (dieci) giorni dall'intimazione, qualora non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Articolo 29 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 e del presente regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – Attuali autorizzazioni

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963 n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto.
2. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando che l'esercizio dell'attività non sia in contrasto con i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento comunale, in tal caso gli esercenti sono tenuti ad adeguare le strutture esistenti nel termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale.
Detto termine è prorogabile, su richiesta della parte interessata e per ragioni oggettive di impossibilità ad adempiere entro il limite di tempo suindicato, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi."
3. Il mancato adeguamento entro i termini del comma 2 determina la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di trenta giorni e la successiva revoca.
4. Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia realizzabile per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un professionista abilitato, dalla quale risulti talè impossibilità.

Articolo 31 - Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

TITOLO VII - ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Articolo 32 – Esercizio attività di tatuaggio e piercing

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dal parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, comunicazione scritta in carta semplice nella quale attesti:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita, Comune di residenza ed indirizzo, codice fiscale di chi esercita l'attività e dell'eventuale, se diverso, legale rappresentante;
 - denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
 - oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
 - planimetria e precisa ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività;
 - indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni;
 - riferimenti della domanda di accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari presentata all'A.S.S. competente per territorio.
3. Conseguito il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato deve consegnarne copia al Comune e comunicare data di inizio dell'attività e orario di esercizio che intende adottare.

Articolo 33 – Norme generali di carattere igienico-sanitario

1. Nell'esercizio dell'attività disciplinata dal presente capo, gli addetti devono attenersi alle prescrizioni indicate dalla competente A.S.S., così come previste dalla normativa vigente.

* * * * *

(re/parrucchiere)